

## Sposarsi con rito civile

Per poter celebrare un **matrimonio civile**, i nubendi, di cui **almeno uno** con residenza a Guarda Veneta, devono presentarsi all'Ufficio di Stato Civile con i propri documenti d'identità, in originale.

### **Può presentare la pratica:**

- **uno degli sposi**, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.

La richiesta di pubblicazioni va in bollo da € 16,00 (presentarsi muniti della medesima).

Se gli sposi risiedono in due comuni diversi occorrono n. 2 marche da bollo da €. 16,00 cad.

Se la cerimonia civile si svolge in un altro comune, al costo delle pubblicazioni occorre aggiungere un'altra marca da bollo da € 16,00.

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio (occorrono 8 giorni di affissione all'Albo Pretorio on line), il Comune rilascia, a partire dal quarto giorno successivo all'esposizione, il **Certificato di avvenuta pubblicazione, che ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio.**

### **Per presentare la pratica, rivolgersi a:**

Ufficio di Stato civile c/o Sede Municipale di Via Roma n. 61 - 1<sup>a</sup> piano - Guarda Veneta. Orario: lun - sab 9.30/12.00

**Per matrimoni da celebrare a Guarda Veneta** il certificato di avvenuta pubblicazione viene conservato dall'Ufficio di Stato civile. Al termine delle pubblicazioni, gli sposi possono prenotare la data del matrimonio.

**Per matrimoni in altro Comune**, gli sposi dovranno ritirare il certificato di avvenuta pubblicazione e consegnarlo all'Ufficio di Stato Civile del Comune scelto per la celebrazione.

**Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d'identità in corso di validità.**

## Sposarsi con rito religioso con effetti civili

Per poter celebrare un matrimonio religioso (**rito cattolico o altro rito riconosciuto dallo Stato Italiano**) gli sposi devono presentarsi all'Ufficio di Stato civile con:

- documenti di identità, in originale
- richiesta di pubblicazioni civili rilasciata dal Ministro di Culto che ha proceduto alle pubblicazioni religiose

### **Può presentare la pratica:**

- uno degli sposi, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata dallo sposo assente e copia del documento di identità del delegante;
- una terza persona, con delega a eseguire le pubblicazioni su carta semplice firmata da entrambi gli sposi e copie dei documenti di identità dei deleganti.

La richiesta di pubblicazioni va in bollo da € 16,00 (presentarsi muniti della medesima).

Se gli sposi risiedono in due comuni diversi occorrono n. 2 marche da bollo da €. 16,00 cad.

Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio (occorrono 8 giorni di affissione all'Albo Pretorio on line), il Comune rilascia, a partire dal quarto giorno successivo all'esposizione, il Certificato di avvenuta pubblicazione, documento da consegnare al Ministro di Culto che celebrerà il matrimonio. Il certificato di avvenuta pubblicazione ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio.

### **Per presentare la pratica, rivolgersi a:**

Ufficio di Stato civile c/o Sede Municipale di Via Roma n. 61 - 1<sup>a</sup> piano - Guarda Veneta. Orario: lun - sab 9.30/12.00

## Notizie utili e casi particolari

### **In caso di divorzio precedente**

Se esiste un divorzio precedente, non è necessario presentare alcun documento, ma occorre accertarsi che la situazione anagrafica sia aggiornata, prima di avviare la procedura di pubblicazione.

### **Autorizzazione del Tribunale civile**

Per le donne vedove da meno di 300 giorni che intendono risposarsi prima di tale termine.

### **Autorizzazione del Tribunale per i minorenni**

Per chi ha compiuto 16 anni e intende contrarre matrimonio prima della maggiore età.

### **Copia della sentenza di divorzio emessa dall'autorità estera**

Per le donne (italiane e straniere) che hanno ottenuto il divorzio all'estero, quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di scioglimento o cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

In questo caso, per poter celebrare il nuovo matrimonio, è necessario avere l'autorizzazione del Tribunale Civile.

### **Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri**

Il nullaosta o il certificato di capacità matrimoniale sono rilasciati dall'autorità diplomatica competente del proprio paese.

Il nullaosta deve essere preventivamente legalizzato presso la Prefettura di Rovigo, se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dello sposo o della sposa che ne stabiliscano l'esenzione.

Se il nullaosta presenta dati anagrafici incompleti, è necessario anche un estratto di nascita su modello plurilingue (o tradotto da Consolato, Ambasciata o perito traduttore).

### **Residenti all'estero**

- **se entrambi gli sposi sono residenti all'estero** (iscritti all'AIRE)  
le pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza
- **se uno solo degli sposi è residente all'estero** (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a **Guarda Veneta**  
le pubblicazioni possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. Si suggerisce comunque di eseguirle nel luogo in cui verrà celebrato il matrimonio.

### **Trascrizione sentenze estere di divorzio**

La legge n. 218/95 prevede l'automatica efficacia in Italia di sentenze straniere a condizione che queste ultime rispettino alcuni requisiti sostanziali di compatibilità con l'ordinamento italiano. È pertanto consentito al cittadino presentare tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza o, direttamente dall'interessato, al Comune italiano di iscrizione del matrimonio (se celebrato in Italia) o trascrizione (se celebrato all'estero) istanza per la riconoscibilità e trascrizione del provvedimento.

### **Documentazione necessaria**

- domanda, da parte dell'interessato, di trascrizione della sentenza nei registri di stato civile
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa personalmente dall'interessato, anche contestualmente alla domanda, con cui si dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 64 della legge 218/95 e che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti

- originale, o copia conforme della sentenza straniera (non è sufficiente il certificato) corredata dall'attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione (\*) e dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

(\*) a seconda dell'adesione del singolo paese a trattati internazionali, la legalizzazione presso le autorità diplomatiche italiane può essere o omessa o sostituita dall'apposizione dell'Apostille da parte del competente ufficio governativo del paese straniero.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese U.E. si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. In questo caso l'Autorità competente dello stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell'interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.

**Dove presentare la documentazione:**

Ufficio di Stato civile c/o Sede Municipale di Via Roma n. 61 - 1<sup>a</sup> piano - Guarda Veneta. Orario: lun - sab 9.30/12.00

**ATTENZIONE:** le informazioni sopra riportate rivestono carattere generale e, data la molteplice casistica, potrebbero non essere perfettamente adattabili a tutti i provvedimenti emessi all'estero. Si consiglia, quindi, in caso di dubbio, di prendere contatto con il competente ufficio contattando il numero 0425.171426 nei giorni ed orari sopra indicati.

**Normativa di riferimento**

- Legge 30 maggio 1985 n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 - Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 1

**Regime patrimoniale**

Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni **solo per gli acquisti effettuati dopo il matrimonio.**

I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo all'atto del matrimonio, oppure dopo, davanti a un notaio.

In caso di separazione dei beni, ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni che ha acquistato dopo il matrimonio.